



**COMUNE DI FRASSINORO**  
**PROVINCIA DI MODENA**

**REGOLAMENTO GENERALE PER**  
**L'APPLICAZIONE DELL'INDICATORE**  
**DELLA SITUAZIONE ECONOMICA**  
**EQUIVALENTE (ISEE)**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 13.1.2003

- familiare, al parametro desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del D.Lgs n.109/98 e successive modifiche ed integrazioni;
3. L'ente prevede, ai sensi dell'art.3, comma 1 del D.Lgs n.109/98 e successive modifiche ed integrazioni, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente dei criteri ulteriori di valutazione delle richieste dei beneficiari, così come previsto dagli articoli seguenti del presente regolamento
  4. Per i servizi di cui al punto G dell'art.2, l'Ente assume ad oggetto del suo esame ai fini ISEE, oltre la situazione economica del soggetto che chiede l'inserimento in struttura, anche quella dei soggetti tenuti agli alimenti di cui all'art.433 e seguenti del codice civile.
  5. In tutti i casi gli Enti possono altresì tener conto di rilevanti variazioni della situazione economica precedenti o successive alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

#### **ART.4**

### **DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA REDDITUALE E DELLA SITUAZIONE ECONOMICA PATRIMONIALE**

1. L'indicatore della situazione economica reddituale è determinato, ai sensi dell'art.2, comma 4, del D.Lgs n.109/98 e successive modifiche ed integrazioni, come indicato nella parte prima della tabella 1 del citato decreto.
2. L'indicatore della situazione economica patrimoniale è determinato nella misura del 20% dei valori patrimoniali, come definito nella parte seconda della tabella 1 del citato decreto.
3. In caso di variazioni della situazione economica e familiare, verificatesi entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, è lasciata facoltà ai cittadini di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica, qualora intendano far rilevare i mutamenti intervenuti. Gli effetti della nuova dichiarazione sostitutiva unica presentata al Comune decorrono dal mese successivo alla data di presentazione.

#### **ART.5**

### **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL RICHIEDENTE**

1. La richiesta delle prestazioni di cui all'art.2 del presente Regolamento avviene a domanda, con la contestuale presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva unica redatta conformemente a quanto previsto sul modello – tipo e nelle relative istruzioni approvati con DPCM del 18 maggio 2001 .
2. La dichiarazione sostitutiva unica ha validità annuale.
3. Qualora la dichiarazione sostitutiva non dovesse contenere i dati sulla situazione reddituale relativi all'anno solare precedente quello della presentazione della dichiarazione, il servizio competente può richiedere l'aggiornamento della stessa.

#### **ART.6**

### **ATTESTAZIONE**

1. Il Comune, i Centri di Assistenza fiscale, l'INPS e le Amministrazioni Pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva, rilasciano ai richiedenti che hanno presentato la dichiarazione di cui all'art.5 del presente regolamento, un'attestazione da allegare alla domanda, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica, conforme al modello approvato con DPCM 18 maggio 2001.

2. L'attestazione ha validità annuale, come la dichiarazione sostitutiva unica per la quale è rilasciata.

## **CAPO II – INTERVENTI E PRESTAZIONI**

### **TITOLO I PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

#### **ART.7 DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

1. Per determinare la situazione economica dei soggetti richiedenti le prestazioni sociali agevolate riguardanti i servizi prima infanzia, la mensa scolastica ed i trasporti si applicano integralmente le disposizioni di cui al Capo I del presente regolamento.

### **TITOLO II ASSISTENZA DOMICILIARE**

#### **ART.8 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio di assistenza domiciliare viene individuato quale prestazione sociale agevolata ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento.
2. La natura del servizio, le finalità, i beneficiari e le modalità di erogazione del medesimo sono individuate nel relativo regolamento comunale, approvato con deliberazione di C.C. n.14 del 25.2.2000, successivamente modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n. 6 del 27.2.2001, cui si rinvia.

#### **ART.9 CRITERI ULTERIORI DI VALUTAZIONE PER ASSISTENZA DOMICILIARE**

1. Ai sensi dell'art.3 del presente regolamento, viene individuato quale nucleo rilevante ai fini del calcolo della situazione economica equivalente quello costituito dall'utente del servizio .
2. Ai fini del calcolo della percentuale viene considerato nucleo rilevante anche quello dei soggetti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art 433 del c.c., anche se non conviventi con il soggetto richiedente.

#### **ART.10 PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO**

1. La percentuale di partecipazione al costo del servizio di assistenza domiciliare viene definita con apposito atto di Giunta Comunale.

**TITOLO III**  
**CONTRIBUTI PER ANZIANI IN STRUTTURA PROTETTA**

**ART.11**  
**DEFINIZIONE DEL SERVIZIO**

1. L'integrazione della quota sociale della retta per gli anziani che accedono a strutture residenziali extraospedaliere viene individuata quale prestazione sociale agevolata ai sensi dell'art.2 del presente regolamento.
2. Per la valutazione del bisogno assistenziale, l'amministrazione estende il suo esame, oltretutto sull'utente che chiede l'inserimento in struttura, anche verso i soggetti tenuti agli alimenti, come individuati dall'art.433 e seguenti del codice civile.

**ART.12**  
**REDDITI E PATRIMONIO DEL RICHIEDENTE L'ACCESSO NELLA STRUTTURA**

1. L'utente di cui sia stata accertata la condizione di non autosufficienza e per il quale l'U.V.G. abbia indicato la necessità di inserimento in struttura residenziale extraospedaliera, qualora i servizi sociali abbiano già esaminato l'impossibilità di mantenere l'anziano presso l'abitazione di uno dei famigliari, può chiedere il concorso al pagamento della quota sociale della retta a carico del comune di Frassinoro, individuato quale comune di ultima residenza ai sensi dell'art.6, comma 4 della Legge n.328/2000, qualora non sia in grado di farvi autonomamente fronte con i propri redditi e pensioni (per pensioni si intende ogni emolumento percepito dal beneficiario, es.pensione di anzianità, di reversibilità, di invalidità, di guerra, di accompagnamento, ecc..)
2. Ai sensi della vigente normativa regionale (art.7 ultimo comma L.R. n.22/89), viene conservata in sua disponibilità una quota pari al 20% di una pensione minima INPS, per il soddisfacimento di esigenze di carattere personale.
3. Qualora il suddetto utente abbia in godimento disponibilità patrimoniali mobiliari, non si procederà all'integrazione della retta sino ad esaurimento di queste.
4. Qualora il suddetto utente abbia in godimento cespiti patrimoniali immobiliari, fatta salva la loro liquidazione, potrà proporsi la loro cessione all'Amministrazione Comunale verso la corresponsione dell'integrazione alla retta a titolo di vitalizio. In alternativa, possono essere anche ammessi utilizzi in comodato gratuito dei suddetti immobili in favore dell'Amministrazione Comunale, che provvederà ad utilizzarli in forma diretta o attraverso specifiche convenzioni con Enti Pubblici e Privati, al fine di garantire la copertura parziale e totale dell'intervento economico integrativo.

**ART.13**  
**REDDITI E PATRIMONIO DEI SOGGETTI TENUTI AGLI ALIMENTI EX ART.433 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE**

1. L'accesso al contributo in conto retta richiede la valutazione della condizione economica dei tenuti agli alimenti, anche se non conviventi con il richiedente, ex articolo 433 del Codice Civile.
2. Ai sensi dell'art.3, comma quarto, del presente regolamento, viene individuato quale nucleo rilevante ai fini del calcolo della situazione economica equivalente quello costituito dai soggetti tenuti in considerazione del rispettivo nucleo familiare.
3. Si procede all'esame delle situazioni economiche dei soggetti tenuti, in modo separato e successivo, secondo l'ordine individuato dallo stesso art.433 e fino a copertura integrale della quota sociale giornaliera a carico dell'assistito.

4. Non vengono considerati "tenuti al mantenimento" i familiari con ISEE inferiore alla soglia definita dall'Amministrazione Comunale.
5. Al di sopra di tale soglia, la percentuale di partecipazione da parte degli utenti tenuti agli alimenti viene definita con apposito atto di Giunta Comunale, tenuto conto della prossimità nel grado di parentela del soggetto tenuto.
6. Per i soggetti tenuti agli alimenti residenti all'estero si richiede una dichiarazione dell'interessato nella quale viene inserito il reddito da lavoro autonomo o dipendente percepito nell'anno ovvero la pensione, il patrimonio mobiliare ed immobiliare posseduto.
7. In caso di rifiuto alla contribuzione o alla fornitura delle autocertificazioni idonee a valutare le singole situazioni economiche, la richiesta di integrazione retta verrà rigettata in quanto incompleta. Eventuali erogazioni effettuate in via d'urgenza in conto retta, nelle more dell'istruttoria della domanda di integrazione, saranno oggetto di azione di recupero.

#### **TITOLO IV CONTRIBUTI ECONOMICI**

##### **ART.14 OGGETTO**

1. Per l'erogazione dei contributi economici di cui alle lettere D) ed E) dell'art.2 del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale tiene conto oltre alla situazione economica ai fini ISEE del nucleo familiare del soggetto richiedente, anche della relazione dell'assistente sociale dell'Ente sulla condizione complessiva del soggetto richiedente la prestazione sociale agevolata.
2. Hanno diritto ad ottenere i contributi di cui sopra i nuclei familiari italiani e stranieri residenti nel Comune di Frassinoro da almeno un anno.
3. Rimane fermo che, in tutti i casi, i contributi economici richiesti ai sensi del presente articolo, sono condizionati alla effettiva disponibilità di bilancio dell'Ente.

#### **CAPO III – NORME DI CHIUSURA**

##### **ART.15 CONTROLLI**

3. Il Comune controlla la veridicità della situazione familiare dichiarata e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in suo possesso e con quelli dell'Agenzia delle Entrate. A tal fine l'Ente può stipulare apposite Convenzioni.
4. Il Comune provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Le Amministrazioni possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.
5. I controlli di cui ai commi precedenti, vengono effettuati dal servizio comunale competente, con le modalità che saranno approvate con atto di Giunta Comunale.
6. La riscontrata non veridicità dei dati dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica in seguito a richiesta dell'Ente tramite raccomandata a.r., comporta la revoca dei benefici concessi e la relativa collocazione nella fascia di appartenenza, con il conseguente eventuale recupero delle somme dovute comprensive degli interessi

- dovuti al tasso legale con decorrenza dal momento dell'erogazione della prestazione agevolata richiesta.
7. La mancata esibizione a seguito di richiesta, con le modalità di cui sopra, comporta la revoca del beneficio con la conseguente collocazione nella fascia più alta di contribuzione nonché il recupero degli interessi di cui sopra.

**ART. 16**

***DETERMINAZIONE DEL VALORE ISE EQUIVALENTE PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE***

1. Il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente per l'accesso alle prestazioni agevolate nelle sue diverse soglie di valore di cui all'art.2 del presente Regolamento verrà stabilito con atto deliberativo dell'organo esecutivo.

**ART. 17**

***TRATTAMENTO DEI DATI DEI SOGGETTI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI AGEVOLATE***

1. Il trattamento dei dati dei soggetti richiedenti le prestazioni sociali agevolate, nonché dei soggetti indicati nella dichiarazione sostitutiva unica quali componenti del nucleo familiare, avviene in conformità alla normativa di cui alla legge n.675/96, nonché del decreto legislativo 11 maggio 1999 n.135, secondo quanto indicato all'art.6 del D.Lgs n.109/98 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per i Centri di Assistenza fiscali si applica quanto disposto dal comma 2, art.6 del D.Lgs n.109/98 e successive modifiche ed integrazioni.

**ART.18**

***PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO***

1. Copia del presente Regolamento, ai sensi dell'art.22 della Legge n.241/90, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso il servizio deputato all'erogazione della prestazione sociale agevolata.

**ART.19**

***DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO***

1. Il presente Regolamento entra in vigore nei termini previsti dalla legge.
2. Per quanto non espressamente indicato si rinvia alle norme legislative vigenti in materia.
3. Il presente Regolamento sostituisce le disposizioni comunali regolamentari in contrasto attualmente vigenti relative a prestazioni socio-assistenziali, educative-scolastiche agevolate.